

Autentica di firma (autentica di sottoscrizione)

Che cos'è

L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma su un determinato documento/atto è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.

L'autentica di sottoscrizione è possibile per:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
- nomina del difensore nei casi previsti dal codice di procedura penale
- quietanze liberatorie
- firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali
- alienazione beni mobili registrati (vendita automezzi)
- Sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria

Limiti di competenza all'autentica del servizio anagrafico

Non è possibile autenticare la sottoscrizione in calce a:

- sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, deleghe, autorizzazioni/consensi
- testi in lingua straniera
- dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro
- dichiarazioni d'impegno e/o di volontà
- accettazioni o rinunce d'incarico
- certificati medici
- procure ad agire in nome e per conto di altre persone
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
- fogli in bianco

Ai fini dell'adozione, l'ufficiale d'anagrafe può esclusivamente autenticare il "consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare" (art. 31 comma e della legge n. 184 del 4 maggio 1983)

Gli stranieri

possono dichiarare solamente fatti e qualità personali riscontrabili negli uffici pubblici o privati italiani. Gli altri stati, fatti e qualità personali relativi allo stato estero di appartenenza, sono documentati, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.

Dove

Presso l'Ufficio Anagrafe

Chi

Chiunque può richiedere l'autentica di sottoscrizione indipendentemente dalla residenza.

Cosa Occorre

- il documento sul quale si vuole autenticare la firma, che andrà apposta davanti al funzionario incaricato per l'autentica
- un documento d'identità valido del firmatario

Costo

L'autentica della sottoscrizione è soggetta al pagamento dell'**imposta di bollo di euro 16,00 + diritti di segreteria.**

Tempi di rilascio

Immediato

Riferimenti normativi

DPR 445/2000

DPR 642/1972 – tabella allegato B